

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 2/2024

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione

in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del

Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri

e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con

cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il Segretario generale di questa Autorità, con formale immissione in

servizio a decorrere dal 06/09/2022:

VISTO l'art. 6 comma 5 della I. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di

sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,

regolamentare di bilancio e finanziaria;

VISTO l'art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante

la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per

l'esercizio di attività portuali;

VISTO il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento

concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi

dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

VISTO il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

inerente il "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico

delle navi portarinfuse";

VISTA l'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale n.116/2022 del 22/12/2022

avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei

servizi portuali nel Porto di Vasto;

VISTA l'istanza assunta al prot. di questo Ente al n. E-20011 del 27/11/2023 e

successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. E-5775 del 11/04/2024, trasmesse a questa Autorità di Sistema Portuale dalla Società **Agenzia Marittima Vastese Srl** (P.Iva 01933240697) con sede a Vasto (CH), Zona



Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

Industriale del Porto di Vasto, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di **imbarco e sbarco merci per conto terzi** nel porto di Vasto per

il triennio 2024-2026:

VISTO il programma operativo presentato dalla società Agenzia Marittima Vastese

Srl con nota prot. E-20038 del 28/11/2023 secondo quanto previsto nell'art.

16 legge 84/1994 e DM 585/1995;

VISTO il parere favorevole della Commissione consultiva nella seduta del

23/04/2024;

VISTA la Delibera n. 20 del 24/04/2024, con cui il Comitato di Gestione ha espresso

parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Vasto, all'impresa Agenzia Marittima Vastese Srl previa conferma del numero massimo delle

autorizzazioni assentibili ai sensi del citato art. 16 comma 7 L. 84/94;

VISTA la conclusione favorevole delle verifiche di legge inerenti la regolarità fiscale,

contributiva e previdenziale;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del

D.lgs. 6/09/2011 n.159 della Banca Dati Nazionale Antimafia – "B.D.N.A", in

data 22/02/2024 PR_CHUTG_ Ingresso_0013551_20240215;

VISTO il versamento in data 06/05/2024 del canone demaniale richiesto con atto di

accertamento n.05-64/24Aut del 29/04/2024 aggiornato dell'indice Istat

comunicato con Circolare n.2 del 19.12.2023 del Ministero vigilante;

VISTA la presentazione dei prescritti valori bollati con nota assunta al prot. E- 7793

del 15/05/2024;

PRESO ATTO che la società Agenzia Marittima Vastese, ha provveduto alla presentazione

della estensione della durata della polizza fidejussoria n.409785515 emessa dalla AXA Assicurazioni SPA di euro 30.000,00, come da nota acquisita al

prot di questo Ente E- 7793 del 15/05/2024;

PRESO ATTO che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi

redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, DIgs.

81/2008 smi;

VISTI gli atti di ufficio;

AUTORIZZA

La **Società Agenzia Marittima Vastese Srl** (C.F./P.Iva 01933240697) con sede a Vasto (CH), in Zona Industriale del Porto di Vasto, **all'esercizio delle operazioni portuali per conto terzi** così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994 nel porto di Vasto per il triennio 2024-2026.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.



Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

- Art. 1 La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, ove previsto, su domanda dell'impresa stessa, da presentare entro e non oltre il 1° dicembre 2026.
- Art.2 La presente autorizzazione, in ragione del programma operativo presentato, ha durata di anni tre con scadenza al 31.12.2026 e sarà sottoposta a verifica annuale ai sensi dell'art.16 comma 6 ultimo inciso.
- **Art. 3** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- Art. 4 L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.
- Art. 5 L'impresa è, inoltre, obbligata:
 - > <u>a trasmettere annualmente il tariffario annuale con la indicazione delle tariffe massime</u> applicate;
 - > a fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Autorità Marittima competente tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle attività svolte nel Porto;
 - > a mantenere per l'intero periodo di validità della autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
 - > ad attuare il programma operativo trasmesso, fatte salve eventuali revisioni debitamente motivate e preventivamente autorizzate da questo Ente;
 - ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
 - ad informare l'Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
 - a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n.585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle operazioni portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;
 - a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui 2 del Decreto 31 marzo 1995, n.585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed


Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

in possesso di qualifiche idonee ed adeguate alle operazioni portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento dei servizi medesimi, oltre che adeguatamente formato ed aggiornato in ordine alla prestazione resa nell'ambito delle relative mansioni; parimenti, è obbligata al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, o in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL porti:

- a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n.585:
- ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale, di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, di lavoro portuale, di prevenzione degli infortuni;
- ad emettere le fatture relative alle operazioni portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni medesime.
- Art. 6 L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o dalla Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelievo, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopra citata escussione anche parziale, pena la revoca della presente autorizzazione.
- Art. 7 Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che, in merito, dovessero intervenire, nonché i regolamenti locali che dovessero essere adottati in materia.
- Art. 8 La presente autorizzazione, firmata in digitale, verrà notificata all'Impresa tramite posta elettronica certificata.

Ancona, Iì 06/06/2024 IL PRESIDENTE Ing. Vincenzo Garofalo V° Firmato digitalmente da: Il Segretario Generale **Dott. Salvatore Minervino** Firmato digitalmente da: GAROFALO VINCENZO MINERVINO SALVATORE Firmato il 06/06/2024 14:13 Firmato il 06/06/2024 14:14 Seriale Certificato: 1274207 Seriale Certificato: 1726172 V° Valido dal 18/03/2022 al 18/03/2025 Valido dal 08/09/2022 al 08/09/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Il Funzionario Responsabile InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Demanio Imprese e Lavoro portuale (Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziale n. 100 del 02/04/2024) Firmato digitalmente da: Dott.ssa Chiara Gusella **GUSELLA CHIARA**

Firmato il 06/06/2024 14:15 Seriale Certificato: 690467 Valido dal 01/09/2021 al 01/09/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ENERGENIEW.	1374411(16)					
PROTOCOLLO TE	LEMATICO 2	4050840471134210	000001	Saldo delega		
DATA DEL VERSAMENTO 0 18 0 5 2 0 2 4		ARI		32.A		
				ABI 08189	CAB 779	910
(a)sprajanjasia						
ODICE FISCALE	0 1 1 0 0 2 1	21214101610191				
	cognome e nome, der	3 2 4 0 6 9 7 nominazione o ragione sociale				
ATI ANAGRAFIC	AGENZIA M	ARITTIMA VASTESE -	S.R.L.	•		ot tale kit ta 2. 22. e.
ODICE FISCALE denitore, tutore o curo	lel coobbligato, erede, store fallimentare					
			A Salesheld		codice identifi	cativo
14/4(E11(E114)1/F)	HELDI A					
ODICE UFFICIO	CODICE ATTO		IDENTIFICATIVE	O OPERAZIONE TRIBUTI LOC	AII	
1 1	1111	i	1			1 2 1
sezione	codice causa	0			; ; ; ; ; ;	1 1 1
RARIO	2501	ale estremi identificativi	periodo	di dilenmento impo		to a credito
				12024	32,00	0,0
	<u> </u>			l d		
				1		
-						
	4		<u>, ''</u>			
			••			
					:	
			1			
	Å ä				:	
			N. Committee	1	4	
			1		:	
		4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I A		
			1	L S		
4					i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
						/200000000
			¥ .	L		
					:	
			141	3.5	1	